

STATUTO

**TA.TA. S.N.C. DELLE CUGINE
PERRONE TERESA IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA VIA FAIBANO I
TRAV. PARCO 2000 SNC
Numero REA: NA - 770020
Codice fiscale: 05691901218
Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.52704 di Rep. e n.11717 di Racc.

STATUTO DI S.N.C. IMPRESA SOCIALE

ARTICOLO I

- E' costituita una Società in nome collettivo senza scopo di lucro corrente sotto la ragione sociale:

"TA.TA. S.N.C. delle cugine Perrone Teresa IMPRESA SOCIALE"

ARTICOLO II

- La sede della Società è in Marigliano (NA) alla Via Faibano Prima Traversa Parco 2000.

ARTICOLO III

- La società ha per oggetto:

- l'attività di scuola materna e nido, parco giochi, baby parking, laboratori creativi, ludoteca, organizzazione di feste per ogni occasione, corsi estivi e invernali per imparare giocando, gruppi rivolti ai genitori, accompagnamento alla figura genitoriale, corsi di preparazione sostegno e accompagnamento al parto, corsi di istruzione per adulti, organizzazione di convegni, fiere, meeting su problematiche sociali di rilevanza pedagogica, recupero e sostegno scolastico, corsi di alfabetizzazione per bambini anche extracomunitari, attività a favore di soggetti diversamente abili e consulenze specialistiche, l'attività di formazione ed aggiornamento di operatori che svolgono la loro attività presso strutture scolastiche e presso unità operative specifiche;

- l'attività di promozione di iniziative nel settore della ricerca e della sperimentazione;

- l'attività di promozione per il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale con l'attivazione di adeguati servizi relativi.

- La Società potrà infine compiere, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, qualunque operazione immobiliare, commerciale, industriale ed economica e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, sempre che tali operazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ma con espressa esclusione dell'attività finanziaria nelle sue diverse forme, di cui alle leggi 197/91 e 77/83, nonchè assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o imprese sociali aventi scopi affini o analoghi, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'art. 12 della legge 77/83 e sempre che tale partecipazione, se estranea all'utilità sociale, sia secondaria, all'attività principale organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs 112/2017.

- La società non ha scopo di lucro e, pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

- E' vietata ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve in favore di soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o

collaboratori.

- E' vietata la corresponsione agli Amministratori, ai lavoratori subordinati ed autonomi, di compensi superiori ai limiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del Dlgs 112/2017, nonchè la remunerazione di strumenti finanziari in misura superiore a quella prevista alla lettera c) del citato articolo 3.

ARTICOLO IV

- La durata della Società e' fissata dal giorno della sua costituzione a tutto il 31-12-2060 e successivamente si intenderà prorogata di cinque anni in cinque anni salvo che uno dei Soci non manifesti volontà contraria.

ARTICOLO V

- Il valore nominale dei conferimenti è di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) ed è stato apportato dai soci in parti uguali fra loro.

ARTICOLO VI - AMMINISTRAZIONE

- La Società è amministrata da due Amministratori, i quali, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs 112/2017 devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali o di carichi pendenti), professionalità (esperienza pluriennale nel settore dell'istruzione o diploma di laurea) ed indipendenza (assenza di qualsiasi legame con altre società o enti che potenzialmente siano in conflitto con gli scopi e le finalità sociali dell'impresa sociale o possano influenzarne l'attività con intento speculativo).

- Essi rappresentano la Società nei confronti dei terzi ed in giudizio ed agli stessi sono conferiti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, con poteri di firma disgiunta, con facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio sia Pubblico che privato, di estinguere ed accendere conti correnti, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione, di stipulare compromessi e transazioni, di dare assenso per la voltura di licenze, di nominare Avvocati e Procuratori ad lites e ad negotia delegando loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederanno del caso.

ARTICOLO VII

DIPENDENTI E DESTINATARI DELL'ATTIVITA'

ORGANI COLLEGIALI

- I lavoratori non possono ricevere un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e dagli accordi collettivi applicabili. In ogni caso eventuali diffe-

renze retributive tra i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale dovranno essere contenute nei parametri di cui all'articolo 13 del Dlgs 112/2017.

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 112/2017 i lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'istituto scolastico e di ogni eventuale altro istituto scolastico gestito dalla Impresa Sociale, avranno poteri propositivi che li coinvolgono rendendoli partecipi nella determinazione delle linee guida scelte dall'organo amministrativo, in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti dall'impresa.

- Tale coinvolgimento avverrà attraverso l'attività del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Intersezione o interclasse e del collegio dei docenti.

- Le decisioni in tal modo assunte dall'organo amministrativo dovranno risultare da verbale che riporti in modo esplicito tale circostanza.

- Il Consiglio di Istituto, i Consigli di Intersezione o Interclasse ed il Collegio dei Docenti opereranno secondo le linee guida determinate dal regolamento interno dell'Istituto.

ARTICOLO VIII

- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

- L'Amministratore entro il mese di aprile curerà che sia redatto il bilancio di esercizio con il conto profitti e perdite e la relazione accompagnatoria, nonchè il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs 112/2017.

- Il bilancio sociale sarà redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.9 comma 2 del Dlgs 112/2017.

ARTICOLO IX CONTROLLO CONTABILE

ORGANO DI CONTROLLO

- Il controllo dell'amministrazione della Società e tutte le altre funzioni di cui all'art.10 del Dlgs 112/2017, saranno affidate ad un organo di controllo, che potrà essere costituito anche da un solo membro, nominato ed operante a norma degli art.2397, comma 2 e 2399 C.C. e delle Leggi speciali.

- I sindaci vigileranno sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del Dlgs 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del predetto Dlgs.

- Nel caso in cui l'impresa sociale dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435/bis c.c., il controllo contabile sarà e-

sercitato dai Sindaci o da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO X

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE E CESSIONE D'AZIENDA - SCIoglimento

- La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
- Gli atti di cui al comma che precede devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
- L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
- L'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

ARTICOLO XI

- Nel caso di scioglimento della Società, la liquidazione verrà fatta da un Liquidatore nominato con il consenso di tutti i soci. In caso di disaccordo la nomina sarà demandata al Tribunale.
- In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Dlgs 112/2017, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti

ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del DLGS 112/2017, secondo le disposizioni statutarie.

ARTICOLO XII

- Per quanto altro non previsto valgono le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO XIII

- Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci, liquidatori ed amministratori, o fra alcuno di essi e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta della parte più diligente.

- Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

- L'Arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto.

- La decisione della Parte Arbitrale sarà vincolante per le parti.

Firmato: PERRONE Teresa

" PERRONE Teresa

" Notaio Lodovico MUSTILLI (sigillo)

- Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.L. 82/2005.